



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
MOTONAVI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI**

POLIZZA IMY000



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. - REA Milano n. - C.F. - P. I.

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterline 197.118.478



SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del Codice delle Assicurazioni ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997 e n°518/D del 21/11/2003, nonché dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la AIG EUROPE LIMITED avente sede legale e Direzione Generale in Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano .

La società AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 18473 del 19.03.1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.1990.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. - REA Milano n. - C.F. - P. I.

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478

i reclami già presentati

direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art.2952 Cod. Civ.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso azione contro di lui.

Nell'assicurazione del Ramo Cauzioni i diritti del Beneficiario della polizza si prescrivono nel termine previsto dalla Legge per l'estinzione dell'obbligazione principale; gli altri diritti derivanti dal contratto si estinguono nel termine ordinario di prescrizione decennale.

Oggetto:

Tutela dei dati personali - Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003

Con la presente, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6).





Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiusa n. 2 Milano, tel. 02 36901, fax 02 3690222.

Precisiamo che alcuni dati verranno trasmessi ai seguenti soggetti in qualità di responsabili del trattamento dati per l'area industriale: FDP S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano, GESTAS (Gestioni Assicurative) S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano, FILO DIRETTO S.p.A. Via Paracelso n.14/3 Agrate Brianza (MI), INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS s.r.l. (IDM SOLUTIONS) Vicolo D. Pantaleoni n. 4 Milano, MULTI SERASS S.r.l. Via Roncaglia n.13 Milano, I.G.S. S.r.l. Via Ligabue n.2 Latina, INTER PARTNER ASSISTANCE S.r.l. Via Antonio Salandra n. 18 Roma, H.C.M. S.r.l. Via del Casale Cavallari n. 204 Roma, PREVINET S.p.A. Via Ferretto n. 1 Mogliano Veneto (TV), NEW SECURITY & CONSULTING Piazza Garibaldi, 29 Cassano D'Adda (MI), AIG Travel Assist PO Box 2157 Shoreham by Sea BN43 9DH (UK), PUBLIMAIL S.A. Meudonstraat 60 - Bruxelles, CALL & CALL Holding S.p.A. Via Cesare Cantù 5 Cinisello Balsamo (MI), WAVE SOLUTIONS S.r.l. Via Benaco 34/B Bedizzole (BS), RETAIL BANKING SERVICES S.r.l. Viale dell'Industria 40 Roma.

Può rivolgersi per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy presso la Direzione Generale di AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (10): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle sottostanti caselle:



SI NO

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma in calce:

Luogo e data

Cognome e nome (o denominazione) dell'interessato (*leggibili*)

(Codice fiscale _____) Firma _____

Eventuali altri interessati:

Luogo e data

Cognome e nome (o denominazione) dell'interessato (*leggibili*)

(Codice fiscale _____) Firma _____

Luogo e data

Cognome e nome (o denominazione) dell'interessato (*leggibili*)

(Codice fiscale _____) Firma _____

NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 6, sesto e settimo trattino).
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione



- di contratti
banche,
risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- di assicurazione;
società di gestione del
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 8);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati

possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da

diporto;
Italiano

SIC - Sindacato
Corpi (Via dei

Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;

- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e

altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21- Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.; Pubblica Amministrazione, su richiesta della medesima e limitatamente ai contratti stipulati da enti pubblici, per la partecipazione a gare d'appalto per la fornitura di servizi assicurativi.

- 7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6 secondo trattino).
- 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 10) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori



di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, etc.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA	
POLIZZA n.	
INTERMEDIARIO / Codice	
CONTRAENTE Nominativo/Ragione Sociale Indirizzo P. Iva	
UNITA' ASSICURATA	
CARATTERISTICHE	Tipo Costruttore e modello Materiale Anno di costruzione Bandiera N. iscrizione Classificazione L.f.t. T.s.l. N. motori Costruttore motori e modello Matricole Anno di costruzione ---- KW ---- Velocità massima in nodi N. Passeggeri
DURATA DELLA POLIZZA ANNUALE Rateazione	dalle ore 24 del alle ore 24 del Prossima Quietanza
CONDIZIONI ASSICURATIVE Alle Condizioni Generali nonché alle Condizioni Particolari ed agli Allegati in quanto richiamati in questa Scheda - da considerarsi come qui integralmente trascritte e pertanto accettate dalle parti - AIG EUROPE LIMITED assicura:	
SOMMA ASSICURATA TOTALE Somma assicurata per dotazioni extra	€0,00=
FRANCHIGIA	€0,00=



PAGAMENTO DEL PREMIO	Alla firma	Rate Successive
	Premio netto	€
Imposte 0,050%	€	€
PREMIO TOTALE	€	€
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE		
	come da CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	
	PERDITA TOTALE - come da Clausola A) delle Condizioni Particolari	
	PERDITA TOTALE ESTESA - come da Clausola B) delle Condizioni Particolari	
CONDIZIONI PARTICOLARI		
C. Guerra e Scioperi	Compreso/Escluso	
D. Rinuncia all'azione di Rivalsa	Compreso/Escluso	
E. Vincolo	Compreso/Escluso	
Società Vincolataria		
Scadenza del Vincolo		
F. Intermediario Assicurativo	Compreso/Escluso	
CONDIZIONI ADDIZIONALI	Allegati	

Emessa in Milano,

IL CONTRAENTE

AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il versamento dell'importo di Euro _____,00 è stato effettuato
a mie mani

Il _____
in _____



Nota**Informativa ISVAP**

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto ed esaminato prima della sottoscrizione del presente contratto la Nota Informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2/6/1997, n. 347/D del 5/11/1998, n. 420/D del 7/11/2000, n. 502/D del 25/3/2003 e n. 518/D del 21/11/2003.

il CONTRAENTE _____

Privacy

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa Privacy di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'Informativa.

IL CONTRAENTE _____

Clausole da approvare specificatamente per iscritto

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 3 - Risoluzione della Polizza - Alienazione dell'Unità Assicurata - **Art. 4** - Recesso in caso di sinistro - **Art. 14** - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - **Art. 16** - Liquidazione del danno - **Art. 18** - Franchigia - **Art. 19** - Pagamento dell'Indennizzo.

IL CONTRAENTE _____

Sommario

Condizioni Generali di Assicurazione

Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni fra le parti Obblighi previsti dal contratto - Modifiche dell'Assicurazione.	Pag. 11
Art. 2	Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio	Pag. 11
Art. 3	Risoluzione della Polizza - Alienazione dell'Unità Assicurata	Pag. 11
Art. 4	Recesso in caso di sinistro	Pag. 11
Art. 5	Oneri a carico del Contraente	Pag. 11
Art. 6	Legge regolatrice del contratto - Rinvio alle norme di legge	Pag. 11
Art. 7	Giurisdizione	Pag. 11
Art. 8	Oggetto dell'Assicurazione	Pag. 11
Art. 9	Ambito di Operatività della Garanzia	Pag. 12
Art. 10	Rischi Assicurati	Pag. 12
Art. 11	Rischi Esclusi	Pag. 12
Art. 12	Casi di in operatività	Pag. 13
Art. 13	Somma Assicurata	Pag. 13
Art. 14	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	Pag. 13
Art. 15	Accertamento del Danno	Pag. 14
Art. 16	Liquidazione del danno	Pag. 14
Art. 17	Abbandono	Pag. 14
Art. 18	Franchigia	Pag. 14
Art. 19	Pagamento dell'Indennizzo	Pag. 14
Definizioni		Pag. 15
Condizioni Particolari (operanti solo se espressamente richiamate)		
A)	Perdita Totale	Pag. 16
B)	Perdita Totale Estesa	Pag. 16
C)	Guerra ed Eventi Socio Politici	Pag. 16
D)	Rinuncia all'azione di rivalsa	Pag. 17
E)	Vincolo	Pag. 17
F)	Intermediario Assicurativo	Pag. 17

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni fra le parti - Obblighi previsti dal contratto - Modifiche dell'Assicurazione
In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla presente polizza, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportino un aggravamento dello stesso, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per tali variazioni vale il disposto dell'art. 1898 Cod. Civ. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Rappresentanza Generale della Società presso la Sede Legale della stessa. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2 Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio
L'assicurazione ha la durata indicata in polizza. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio per ciascuna annualità, presso la sede della Società o del Broker/Agente al quale la polizza è assegnata. Qualora la Società abbia dato il consenso al frazionamento del premio, se l'Assicurato non pagale rate di premio successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza della rata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 cc.). In caso di perdita totale, abbandono o furto totale dell'Unità Assicurata è dovuto alla Società l'intero premio dovuto. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo per i contratti specificatamente previsti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento in una o più rate.

In caso di perdita totale o di abbandono o di furto totale dell'Unità Assicurata, che abbia dato luogo ad indennizzo da parte della Società, il presente

contratto cessa di pieno diritto ed il premio annuo resta in ogni caso acquisito dalla Società. Il contratto è stipulato senza tacita proroga e si risolve alla sua naturale scadenza

Art. 3 Risoluzione della Polizza - Alienazione dell'Unità Assicurata
Nel caso di alienazione dell'Unità Assicurata, l'assicurazione si risolve con effetto dalla data di trasferimento della proprietà dell'Unità Assicurata a qualsiasi titolo, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà, in assenza di sinistri, al rimborso del pro-rata del premio (al netto delle imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto, esclusi i casi di perdita totale, furto totale o abbandono dell'Unità Assicurata.

Art. 4 Recesso in caso di sinistro
Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o suo rifiuto, con preavviso scritto di 30 gg.. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 5 Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 Legge regolatrice del contratto - Rinvio alle norme di legge
La polizza è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

Art. 7 Giurisdizione
Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA' ASSICURATA

Art. 8 Oggetto dell'Assicurazione
L'Unità Assicurata è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico,



dotazioni standard, mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti a norma di Legge e/o Regolamenti.

L'Unità Assicurata comprende anche i seguenti altri beni purchè specificatamente elencati in polizza con le relative somme assicurate:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di Legge o da Regolamenti, apparecchi audio o audiovisivi stabilmente fissati all'Unità Assicurata;
- battelli di servizio e loro motori.

L'Unità Assicurata non comprende

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valige e borse, apparecchiature fotografiche o da ripresa di proprietà dell'armatore dell'equipaggio o dei terzi trasportati;
- documenti, denaro, titoli di credito gioielli ed oggetti in metallo prezioso di proprietà dell'armatore dell'equipaggio o dei terzi trasportati.

Art. 9 Ambito di Operatività della Garanzia

La garanzia è operante, salvo quanto diversamente concordato, quando l'Unità Assicurata si trovi:

- ° per la navigazione: nel Mar Mediterraneo entro gli Stretti nonché nella Acque Interne navigabili dei Paesi Europei;
- ° per la giacenza in acqua:
 - in porto o altro approdo riconosciuto dall'Autorità competente;
 - in acque interne;
 - in acque marine protette;
- ° per la giacenza a terra: nei Paesi dell'Europa e del Bacino del Mar Mediterraneo.

Le operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra nell'ambito dei porti, approdi, cantieri e rimessaggi, sono garantite purchè effettuate con mezzi idonei ed in conformità con le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.

Art. 10 Rischi Assicurati.

Ferme restando le esclusioni ed i casi di inoperatività previsti dal presente contratto, la presente assicurazione copre, entro i limiti della somma assicurata, tutti i rischi di perdite dirette o di avaria all'Unità Assicurata, causati da:

- a) accidenti della navigazione e giacenza in acqua;
- b) incendio, esplosione e scoppio;
- c) rapina e pirateria;

- d) terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali;
- e) atti dolosi e/o vandalici;
- f) furto dell'Unità Assicurata, limitatamente alle ipotesi in cui il furto avvenga durante la giacenza in acqua in porto o altro approdo riconosciuto o durante la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonei sistemi di chiusura e/o misure antifurto o di sorveglianza; in ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura;
- g) furto delle dotazioni ed attrezzature nonché del battello di servizio e dotazioni extra, purchè indicate nella Scheda Riepilogativa di Polizza, a condizione che quanto non stabilmente fissato sull'Unità Assicurata sia protetto da adeguato congegno antifurto oppure sia riposto in locali chiusi, sia a bordo dell'Unità Assicurata che a terra; in ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura. Nel caso di recupero delle cose sottratte, saranno a carico della Società i soli danni conseguenti al furto;
- h) intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all'Unità Assicurata risarcibile a termini di polizza.

La presente garanzia non avrà tuttavia efficacia qualora l'intervento delle Autorità sia determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato, Contraente o della Persona a cui è affidata a qualsiasi titolo l'Unità Assicurata;

- i) a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal successivo art. 14 (Obblighi dell'Assicurato), le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio a seguito di un avvenimento assicurato, nonché le spese sostenute per la rimozione del relitto **imposta dall'Autorità competente.** Tuttavia in caso di perdita totale o perdita totale costruttiva, le eventuali spese e compensi riconosciuti ai soccorritori nonché le spese per la rimozione del relitto saranno risarcite anche in eccedenza alla somma assicurata indicata in polizza,

nei limiti dell'importo pari alla somma assicurata stessa.

La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'Unità Assicurata da parte di salvatori o ricuperatori od altri; sarà tuttavia facoltà della Società rilasciare una lettera di garanzia, nel qual caso l'Assicurato dovrà rilasciare adeguata controgaranzia.

Art. 11 Rischi Esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite, i danni e le spese in tutto o in parte direttamente o indirettamente, attribuibili a:

- a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del Proprietario o di qualunque persona alla quale è affidata a qualsiasi titolo l'Unità Assicurata, dei familiari, dei soci e dei dipendenti delle persone sopraindicate e dell'equipaggio; tuttavia se uno degli stessi è anche comandante dell'Unità Assicurata, la Società, rinunciando a rivalersi nei suoi confronti, risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo, salvo non assurga a colpa con previsione dell'evento;
- b) qualsiasi danno indiretto inclusa svalutazione; ritardo nell'esecuzione dei lavori di riparazione;
- c) innavigabilità dell'Unità Assicurata;
- d) carenza manutenzione, usura, osmosi e porosità, corrosione in genere e/o derivante da correnti galvaniche, delaminazione dello scafo;
- e) insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio o custodia dell'Unità Assicurata e di invasatura dell'Unità stessa durante la giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o in terra;
- f) errori di progettazione, costruzione, lavori di riparazione non conseguenti ad un danno assicurato, lavori di manutenzione straordinaria o qualunque costo sostenuto dall'Assicurato allo scopo di effettuare migliorie o modifiche del progetto o della costruzione;
- g) azione di vermi, parassiti del legno, insetti o simili;
- h) perdita o danni al battello di servizio trainato a rimorchio o non adeguatamente fissato in coperta e comunque quando esso non sia munito dei dati identificativi che ne indichino l'appartenenza all'Unità principale;
- i) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o

contro l'esercizio del lavoro, atti di sabotaggio;

- j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione (fatta eccezione per la pirateria) oppure da qualsiasi atto di requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- k) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; da elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; da strumenti bellici che impieghino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- l) materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell'Unità Assicurata;
- m) danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Inoltre sono esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni sofferti da:

- n) apparato motore ed impianto elettrico salvo che il danno sia conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione oppure affondamento o sommersione totale e parziale dell'Unità Assicurata a seguito di cattivi tempi.
- o) materiali di consumo e cambusa, cucineria di ponte amovibile,.

Art. 12 Casi di inoperatività

L'assicurazione non opera:

- a) per unità a motore di velocità massima di progetto superiore a 25 nodi (mph);
- b) qualora l'Unità Assicurata non rispetti i requisiti previsti in materia di Regolamento di Sicurezza e Classe e non abbia i necessari documenti previsti da tali normative in regola e pienamente validi;
- c) qualora l'equipaggio non sia munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
- d) qualora l'Unità Assicurata navighi fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di navigazione;

- e) qualora l'Unità Assicurata sia usata per contrabbando commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- f) quando l'Unità Assicurata venga rimorchiata, salvo che il rimorchio sia conforme agli usi marittimi ed imposto da una comprovata urgente necessità nonché quando l'Unità Assicurata sia utilizzata per eseguire un rimorchio salvo che esso sia imposto dalla necessità di un'operazione di assistenza e salvataggio.

Art. 13 Somma Assicurata

La somma assicurata è quella dichiarata dal Contraente/Assicurato e risulta riportata nella Scheda di Polizza e deve corrispondere al valore commerciale dell'Unità Assicurata. Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione il valore dichiarato in polizza non equivale a stima.

Pertanto in caso di perdita o di danno qualsiasi indennità sarà commisurata al valore commerciale dell'Unità Assicurata accertato al momento del sinistro, ferma l'applicazione della "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 Cod. Civ., qualora la somma assicurata sia inferiore al valore accertato.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 14 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato, anche ai fini dell'art. 1915 Cod. Civ., deve:

- a) far pervenire alla Società avviso scritto, in base a quanto previsto dall'art. 1913 Cod. Civ., preceduto da telegramma o telefax, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. Il predetto avviso deve contenere la data, la località, la descrizione dell'avvenimento, l'indicazione delle cause, delle conseguenze ed il luogo dove si trova l'Unità Assicurata per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio dei lavori di riparazione. L'Assicurato deve altresì dare tempestive istruzioni alle persone incaricate della sorveglianza dell'Unità Assicurata che risulti danneggiata, per consentire le visite a bordo da parte dei fiduciari della Società;
- b) prendere tutte le misure necessarie allo scopo di evitare o ridurre il danno, ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ. L'intervento della Società per la conservazione dell'Unità Assicurata non potrà in alcun caso essere considerato come atto di presa di possesso, di accettazione di

- abbandono o di ammissione di risarcibilità del danno e avverrà pertanto senza pregiudizio dei rispettivi diritti;
- c) sotto pena di decadenza dell'operatività della copertura assicurativa, astenersi dal concordare qualsiasi compenso con gli eventuali salvatori ovvero effettuare o concordare operazioni di rimozione del relitto, salvo il preventivo consenso scritto da parte della Società;
- d) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile del sinistro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 Cod. Civ., astenendosi dal liberare gli stessi dalle responsabilità a loro carico;
- e) presentare denuncia di avvenimento straordinario all'arrivo in porto, in base a quanto previsto dall'art. 182 Cod. Civ., alla competente Autorità Marittima o Consolare, se all'estero. Nel caso di sinistri derivanti da reato l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se tali sinistri sono avvenuti all'estero la denuncia deve essere reiterata all'Autorità Italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società;
- f) su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni.

Art. 15 Accertamento del Danno

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

Art. 16 Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma totale assicurata salvo quanto previsto dall'art. 10 i).

Nella liquidazione dei danni da avaria particolare sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie, rese necessarie dalle riparazioni stesse od il costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti.

In caso di avaria particolare resterà a carico dell'Assicurato, prima dell'applicazione della franchigia o dello scoperto previsti in polizza, il normale degrado d'uso (art. 535 Cod.

Nav.) calcolato in base ai rilievi peritali effettuati.

Per costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti si intende convenzionalmente quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità. La Società in nessun caso risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto ai costi che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso. Qualora le parti sostituite comportino una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle rimaste danneggiate, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento, capacità od uso.

In caso di danni non strutturali e di natura estetica all'opera morta dell'Unità Assicurata, verranno riconosciuti i costi di verniciatura necessari al ripristino della sola area danneggiata e/o della fiancata interessata.

A nessun titolo la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata nella Scheda di Polizza per le singole partite.

Art. 17 Abbandono

L'Assicurato può abbandonare alla Società l'Unità Assicurata ed esigere l'indennità per perdita totale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 540 e successivi del Codice della Navigazione, nei seguenti casi:

- a) quando l'Unità Assicurata è divenuta assolutamente non idonea alla navigazione e non riparabile ovvero quando manchino sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'Unità Assicurata non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano reperibili tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- b) quando l'Unità Assicurata deve essere considerata in perdita totale costruttiva;
- c) quando l'Unità Assicurata si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.

L'abbandono deve essere notificato alla Società nella forma e con le modalità previste dall'art. 543 del Codice della Navigazione.

Art. 18 Franchigia

Tutti i danni, con la sola eccezione della perdita totale per la quale si sia avuto abbandono accettato o riconosciuto

iudizialmente, saranno liquidati previa deduzione della franchigia fissa indicata nella Scheda di Polizza, da applicare per ogni e ciascun avvenimento salvo quanto di seguito precisato.

La franchigia resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, che non potrà assicurarla presso altri assicuratori, sotto pena di decadenza dell'assicurazione.

Art. 19 Pagamento dell'Indennizzo

La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, atti a comprovare il danno nonché la legittimazione dell'Assicurato ad incassarlo.

Ai fini del decorso del termine di cui sopra e quale ulteriore condizione del sorgere dell'obbligo di pagamento a carico della Società, in caso di perdita totale o di furto totale dovrà inoltre essere presentato l'estratto del Registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'Unità Assicurata, se soggetta ad iscrizione.

La Società non sarà tenuta ad indennizzare i danni non riparati qualora durante il successivo periodo di validità della polizza si verifichi la perdita totale dell'Unità Assicurata, sia o non sia essa garantita dalla presente copertura.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale da parte dell'autorità marittima, giudiziaria, amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento delle cause del sinistro e/o di eventuali responsabilità, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

DEFINIZIONI:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Apparato Motore:** il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo;

- **Acque Marine Protette:** zona di mare o specchio acqueo prospiciente alla costa, protetta dall'azione del vento e del movimento ondoso e riportata come tale su Portolano o Carta Nautica di quella zona e ove, in forza degli stessi, sono consentiti l'ancoraggio o l'ormeggio;
- **Avaria Particolare:** qualsiasi danno diverso dalla perdita totale o perdita totale costruttiva;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato;
- **Danno:** l'avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Esplosione:** Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **Franchigia:** importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
- **Impianto elettrico:** le batteria, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici;
- **Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Nodo:** l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora;
- **Perdita Totale:** si ha la perdita totale quando, nel medesimo sinistro, sia perduta l'Unità Assicurata e le dotazioni assicurate presenti a bordo;
- **Perdita Totale Costruttiva:** si ha la perdita totale costruttiva, quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Unità Assicurata è uguale o superiore al valore commerciale dell'Unità stessa al momento del sinistro;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione
- **Rischio:** La probabilità che si verifichi il sinistro
- **Scheda Riepilogativa di Polizza:** il documento che riporta i dati del Contraente/Assicurato, le garanzie operanti, i massimali assicurati ed il premio;
- **Scoperto:** l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Società:** AIG EUROPE LIMITED;
- **Unità Assicurata:** la costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinata alla navigazione per il trasporto di persone e cose a titolo oneroso come definita nella Licenza di Navigazione rilasciata dall'Autorità Marittima competente.
- **Valore commerciale:** il valore reale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a quello assicurato per anno di costruzione, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Sono operanti solo se espressamente richiamate nel riquadro "Condizioni Particolari" - Scheda Riepilogativa di Polizza e sono comunque soggette alle delimitazioni ed esclusioni previste dalla polizza.

A) PERDITA TOTALE

Ai fini della presente condizione particolare, l'art. 9 - **Rischi Assicurati** - Condizioni Generali di Assicurazione si intende totalmente abrogato e sostituito come segue: "La Società assicura l'Unità descritta in polizza, nei limiti della somma assicurata e ferme restando le esclusioni ed i casi di inoperatività previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, contro i rischi di perdita totale, materiale e diretta, accidentalmente causata da:

- a) **accidenti della navigazione e giacenza in acqua;**
- b) **incendio, esplosione e scoppio;**
- c) **terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali;**
- d) **atti dolosi e/o vandalici;**
- e) **difetti occulti; errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o trasformazione dell'Unità Assicurata purché eseguito da ditta abilitata.**

A condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 14 (Obblighi dell'Assicurato) C.G.A. la Società provvederà altresì a risarcire:

- f) **le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese sostenute per la rimozione del relitto a seguito di un avvenimento assicurato, imposta dall'Autorità competente.**

B) PERDITA TOTALE ESTESA

Ai fini della presente condizione particolare, l'art. 9 - **Rischi Assicurati** - Condizioni Generali di Assicurazione si intende totalmente abrogato e sostituito come segue: "La Società assicura l'Unità descritta in polizza, nei limiti della somma assicurata e ferme restando le esclusioni ed i casi di inoperatività previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, contro i rischi di perdita totale, materiale e diretta, accidentalmente causata da:

- a) **accidenti della navigazione e giacenza in acqua;**
- b) **incendio, esplosione e scoppio;**

- c) **terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali;**
- d) **atti dolosi e/o vandalici;**
- e) **difetti occulti; errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o trasformazione dell'Unità Assicurata purché eseguito da ditta abilitata.**

L'Assicurazione copre inoltre i danni parziali per perdite dirette o di avaria all'unità assicurata, causati da:

- f) **incendio, esplosione e scoppio;**
- g) **fulmine, atti dolosi e/o vandalici**
- h) **furto, rapina e pirateria.**

A condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 14 (Obblighi dell'Assicurato) C.G.A. la Società provvederà altresì a risarcire:

- i) **le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese sostenute per la rimozione del relitto a seguito di un avvenimento assicurato, imposta dall'Autorità competente.**

C) GUERRA ED EVENTI SOCIOPOLITICI

I) **Rischi Assicurati**

A deroga a quanto previsto dall'art. 10 lett. h) e i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando quant'altro dalle stesse stabilito, la validità della presente assicurazione si intende estesa alle perdite ed ai danni materiali e diretti che l'Unità Assicurata subisca a seguito di:

- a) **guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante;**
- b) **cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione - purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede - e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto;**
- c) **mine, torpedini o bombe disperse od altri ordigni di guerra comunque non segnalati;**
- d) **scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;**
- e) **terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico;**
- f) **confisca od espropriazione.**

La presente estensione di garanzia sarà operante - con la sola eccezione del paragrafo d) - solo quando l'Unità Assicurata si trovi galleggiante in acqua, restando pertanto sospesa durante la giacenza a terra.

II) Esclusioni

Questa estensione esclude comunque dall'assicurazione, le perdite e i danni derivanti od attribuibili a:

- g) esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare od altra reazione similare o materia o forza radioattiva;
- h) requisizione od acquisizione forzosamente;
- i) cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca od espropriazione direttamente o indirettamente effettuato oppure ordinato dal Governo o da qualsiasi Autorità pubblica o locale del Paese nel quale l'Unità Assicurata risulti registrata o posseduta;
- j) arresto, fermo, detenzione, confisca od espropriazione effettuati per imposizione di quarantena od a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali;
- k) gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni o nel pagamento di qualsiasi multa od ammenda od obbligo fiscale.

Questa estensione non opera inoltre in caso di:

- l) scoppio di guerra (sia o non sia dichiarata) fra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Russia e Repubblica Popolare Cinese.

III) Esclusioni Territoriali

Dalla garanzia si intendono esclusi porti e/o località ed acque territoriali dei Paesi del Bacino del Mediterraneo ad Est 30° longitudine Est nonché di Egitto, Turchia, Libia, Bosnia e Montenegro.

IV) Detenzione

Nel caso in cui l'Unità Assicurata sia oggetto di cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione, detenzione, confisca od espropriazione assicurati secondo i termini della

presente estensione di garanzia, l'Assicurato potrà esigere il relativo risarcimento qualora abbia subito la relativa perdita d'uso e di disponibilità per un periodo continuativo superiore a 12 mesi senza alcuna ragionevole possibilità di rientrarne in possesso.

V) Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere da questa estensione di garanzia in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno dopo la mezzanotte del giorno in cui una delle parti ha comunicato tale recesso.

D) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del Cantiere o Rimessaggio presso il quale si trova l'Unità Assicurata, per danni allo stesso imputabili dovuti ad incendio durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'Unità Assicurata presso detto Cantiere o Rimessaggio, che non siano imputabili a dolo dei soggetti diversi dai dipendenti di questi ultimi.

E) VINCOLO

Con la presente clausola, che forma parte integrante della polizza, si prende atto di quanto segue:

"Premesso che l'Unità Assicurata di proprietà della Società Vincolataria specificata nella Scheda di Polizza (di seguito denominata "Vincolataria"), iscritta nei pubblici registri a suo nome è stata concessa in leasing al Contraente di questa Polizza sino alla data specificata nella Scheda di Polizza, la Società si impegna nei confronti della Vincolataria:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico esistente in relazione al bene assicurato, di cui è proprietaria la Vincolataria;
- b) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso della Vincolataria ed a notificare ad essa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione;
- c) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stata coinvolta l'imbarcazione indicata in polizza;
- d) a comunicare contestualmente al Contraente ed alla Vincolataria l'avvenuto esercizio del diritto di recesso anticipato dal contratto ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- e) a liquidare gli indennizzi previo consenso della Vincolataria e, sino alla concorrenza del suo

credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Vincolataria é fin d'ora autorizzata dal Contraente a notificare alla Vincolataria a mezzo lettera raccomandata il mancato pagamento da parte del Contraente dei premi di assicurazione affinché essa possa eventualmente provvedere al riguardo per l'operatività della copertura assicurativa.

F) INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Convenuto che il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'intermediario assicurativo specificato nella Scheda Riepilogativa di Polizza, la Società dà e prende atto che tutti i rapporti inerenti al contratto saranno da esso svolti per conto del Contraente. Ogni comunicazione effettuata dall'intermediario in nome e per conto del Contraente si intenderà come effettuata dal Contraente alla Società. Parimenti ogni comunicazione della Società all'intermediario sarà da considerarsi come direttamente inviata al Contraente stesso.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. - REA Milano n. - C.F. - P. I.

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterline 197.118.478